

NEWSLETTER SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE N. 132 – DEL 20.11.2020

SPECIALE
DECRETO LEGGE 9 NOVEMBRE 2020, N. 149
"ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE, SOSTEGNO AI
LAVORATORI E ALLE IMPRESE E GIUSTIZIA, CONNESSE ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19"
(G.U N. 279 DEL 9.11.2020)
ENTRATA IN VIGORE: 9.11.2020

1) Agevolazioni del DL "Ristori" estese ad altre attività

Articolo 1, comma 1 – articolo 8, commi 5 e 6

L'elenco delle attività danneggiate dalle misure restrittive adottate per contenere la diffusione del coronavirus, individuato dall'allegato 1 al D.L. n. 137 del 2020, cd. decreto "Ristori", è stato sostituito con un nuovo, più ampio, elenco di attività individuate dall'allegato 1 al DL n. 149 del 2020 (vedi Tabella 1).

Pertanto, gli operatori che svolgono le attività individuate dal nuovo elenco potranno fruire delle agevolazioni individuate dal D.L. n. 137 del 2020 agli articoli:

- 1 - Contributo a fondo perduto per operatori dei settori interessati dalle misure restrittive;
- 8 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;
- 9 - Cancellazione della 2° rata IMU.

Con decreti del MISE potranno essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati nell'allegato 1 al decreto, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo di cui all'articolo 1 del D.L. n. 137 del 2020 a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai D.P.C.M. 24.10.2020 e 3.11.2020.

L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

In particolare, per quanto concerne i limiti imposti dalla UE, l'importo dell'aiuto per impresa non può superare:

- 100.000 euro per quanto concerne le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- 120.000 euro per quanto concerne le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- 800.000 euro per quanto concerne le imprese operanti in tutti gli altri settori.

2) Gelaterie, pasticcerie, bar e alberghi - zone arancioni e rosse – incremento del contributo a fondo perduto del D.L. "Ristori"

Articolo 1, comma 2 – articolo 8, comma 6

Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO:

- 561030-gelaterie e pasticcerie;
- 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti;



- 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina;
- 551000-Alberghi;

con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. del 3.11.2020, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del D.L. n. 137 del 2020 è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota del 150% indicata nell'Allegato 1 al D.L. n. 137 del 2020. Per gli operatori che svolgono tali attività, dunque, al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 1 del D.L. n. 137 del 2020, il contributo è determinato in base al coefficiente del 225% (150% + 50% di 150).

L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. In particolare, per quanto concerne i limiti imposti dalla UE, l'importo dell'aiuto per impresa non può superare:

- 100.000 euro per quanto concerne le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- 120.000 euro per quanto concerne le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- 800.000 euro per quanto concerne le imprese operanti in tutti gli altri settori.

3) Centri commerciali e produzioni industriali di alimenti e bevande - contributo a fondo perduto del D.L. "Ristori" anche nel 2021

Articolo 1, commi 4 e 5 – articolo 8, commi 5 e 6

Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del D.L. n. 137 del 2020 è riconosciuto nel 2021 agli operatori:

- con sede operativa nei centri commerciali;
- delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande,

interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. del 3.11.2020 (nel limite di spesa di 280.000.000 euro).

Qualora detti soggetti svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 al decreto (Vedi Tabella 1), il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del D.L. n. 137 del 2020.

Se, invece, detti operatori svolgono come attività prevalente un'attività che non rientra nell'Allegato 1 al decreto, il contributo:

- spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi). Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1.1.2019;
- è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020 (che, come è noto, prevedono l'applicazione di una percentuale del 20%, 15% o 10% - a seconda dell'importo dei ricavi del periodo d'imposta precedente).

Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dal comma 11 dell'articolo 1 del D.L. n. 137 del 2020.

L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. In particolare, per quanto concerne i limiti imposti dalla UE, l'importo dell'aiuto per impresa non può superare:

- 100.000 euro per quanto concerne le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;



- 120.000 euro per quanto concerne le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- 800.000 euro per quanto concerne le imprese operanti in tutti gli altri settori.

Con decreti del MISE potranno essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati nell'allegato 1 al decreto, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 137 del 2020 a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai D.P.C.M. 24.10.2020 e 3.11.2020.

4) Contributo a fondo perduto per operatori dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. 3.11.2020 – zone rosse

Articolo 2 – articolo 8, commi 5 e 6

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, al 25.10.2020, hanno i seguenti requisiti:

- hanno la partita IVA attiva;
- dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al decreto (Vedi tabella 2);
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 D.P.C.M. del 3.11.2020.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25.10.2020.

Per la disciplina del contributo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1 del D.L. n. 137 del 2020 che prevedono quanto segue.

Condizioni

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1.1.2019.

Accesso al contributo

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020, il contributo è riconosciuto dietro presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10.6.2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

Determinazione del contributo

L'ammontare del contributo a fondo perduto è così determinato:

- soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020 - l'ammontare del contributo è determinato come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020;
- soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020 e che hanno attivato la partita IVA a partire dall'1.1.2019 - l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020 - l'ammontare del contributo è determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020 (che prevedono l'applicazione di una percentuale del 20%, 15% o 10%, a seconda dell'importo dei ricavi del periodo d'imposta precedente); qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5.000.000 euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.



Le predette quote sono riportate nell'Allegato 2 al decreto (vedi Tabella 2).
In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000.

Disposizioni attuative

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti termini e modalità per la trasmissione delle istanze e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della disposizione.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del D.L. n. 34 del 2020.

Con decreti del MISE potranno essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati nell'allegato 2 al decreto, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai D.P.C.M. 24.10.2020 e 3.11.2020.

L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. In particolare, per quanto concerne i limiti imposti dalla UE, l'importo dell'aiuto per impresa non può superare:

- 100.000 euro per quanto concerne le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- 120.000 euro per quanto concerne le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- 800.000 euro per quanto concerne le imprese operanti in tutti gli altri settori.

5) Credito d'imposta canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - imprese interessate dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3.11.2020 - zone rosse

Articolo 4 - articolo 8, comma 6

Spetta, anche con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del D.L. n. 137 del 2020 alle imprese che:

- operano nei settori riportati nell'Allegato 2 al decreto (vedi Tabella 2);
- svolgono le attività di cui ai seguenti codici ATECO:
 - 79.1 - attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator;
 - 79.11 - attività delle agenzie di viaggio;
 - 79.12 - attività dei tour operator;

che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 3.11.2020,

L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. In particolare, per quanto concerne i limiti imposti dalla UE, l'importo dell'aiuto per impresa non può superare:

- 100.000 euro per quanto concerne le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- 120.000 euro per quanto concerne le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- 800.000 euro per quanto concerne le imprese operanti in tutti gli altri settori.

6) Cancellazione della 2° rata IMU - estensione a ulteriori attività - zone rosse

Articolo 5 - articolo 8, comma 6

Per il 2020 non è dovuta la 2° rata dell'IMU che deve essere versata entro il 16.12.2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al decreto (vedi Tabella 2), a condizione che i relativi proprietari



siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 3.11.2020.

Resta ferma la corrispondente esenzione dalla 2° rata 2020 dell'IMU per:

- gli immobili dei settori del turismo e dello spettacolo prevista dall'articolo 78 del D.L. n. 104 del 2020;
- gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nell'allegato 1 al decreto (vedi Tabella 1), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. In particolare, per quanto concerne i limiti imposti dalla UE, l'importo dell'aiuto per impresa non può superare:

- 100.000 euro per quanto concerne le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- 120.000 euro per quanto concerne le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- 800.000 euro per quanto concerne le imprese operanti in tutti gli altri settori.

7) Proroga del termine di versamento del 2° acconto per i soggetti che applicano gli ISA – casi in cui si prescinde dalla diminuzione del fatturato

Articolo 6

La proroga al 30.4.2021 del termine relativo al versamento della 2° o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, prevista dall'articolo 98, comma 1, del D.L. n. 104 del 2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi prevista dalla citata disposizione nei confronti dei soggetti che esercitano:

- attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 (vedi Tabella 1) e nell'Allegato 2 (vedi Tabella 2) al D.L., aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 3.11.2020;
- l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni) individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 3.11.2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

8) Sospensione dei versamenti tributari

Articolo 7

Sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

- ai versamenti relativi alle
 - ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973,
 - trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- ai versamenti relativi all'Iva;

per i soggetti che:



- esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. 3.11.2020 (zone arancioni e rosse),
- operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al decreto (vedi Tabella 2),
- esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 (zone rosse).

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.3.2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021.

9) Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

Articolo 15

È stato istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con una dotazione di 70.000.000 euro per il 2021, per interventi in favore di:

- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge n. 266 del 1991;
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge n. 383 del 2000;
- onlus di cui all'articolo 10 del D.LGS. n. 460 del 1997, iscritte nella relativa anagrafe.

Un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilirà i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome.

10) Lampedusa e Linosa – adempimenti tributari e contributivi sospesi – ulteriori agevolazioni

Articolo 18

I soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel comune di Lampedusa e Linosa:

- effettuano nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione dell'Iva i versamenti di tributi, contributi previdenziali e assistenziali nonché i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21.12.2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019 senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data;
- possono avvalersi della facoltà di versare il 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli artt. 126 e 127 del D.L. n. 34 del 2020 rateizzandolo fino a un massimo di 24 rate mensili a decorrere dal 1.1.2021, ai sensi dell'art. 97 del D.L. n. 104 del 2020.

Per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40% si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti dei regolamenti UR relativi agli aiuti "de minimis". I soggetti che intendono avvalersi della riduzione al 40% dei versamenti devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

11) Produzione di prodotti ortofrutticoli – previsto un contributo

Articolo 22



Alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

Il contributo:

- è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020;
- è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20.000.000 euro per il 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al D.LGS. n. 150 del 2012;
- è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito.
- è concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Con decreto del MIPAAF sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni.

Allegato 1

TABELLA 1 (ALLEGATO 1 AL DL. N. 149 DEL 2020)			
CODICE ATECO	%	CODICE ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%	559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%	561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%	561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100,00%	561030-Gelaterie e pasticcerie	150,00%
551000 - Alberghi	150,00%	561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%	561042-Ristorazione ambulante	200,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%	561050-Ristorazione su treni e navi	200,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%	562100-Catering per eventi, banqueting	200,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%	563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%	591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%	591400-Attività di proiezione cinematografica	200,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%	749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%



932990-Altre attivita' di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%	855201-Corsi di danza	100,00%
949920 - Attivita' di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%	920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100,00%
949990 - Attivita' di altre organizzazioni associative nca	200,00%	960110-Attivita' delle lavanderie industriali	100,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%	477835-Commercio al dettaglio di bomboniere	100,00%
960420-Stabilimenti termali	200,00%	522130-Gestione di stazioni per autobus	100,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%	931992-Attivita' delle guide alpine	200,00%
493909-Altre attivita' di trasporti terrestri di passeggeri nca	100,00%	743000-Traduzione e interpretariato	100,00%
503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100,00%	561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50,00%
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50,00%	910100-Attivita' di biblioteche ed archivi	200,00%
742011-Attivita' di fotoreporter	100,00%	910200-Attivita' di musei	200,00%
742019-Altre attivita' di riprese fotografiche	100,00%	910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200,00%
855100-Corsi sportivi e ricreativi	200,00%	910400-Attivita' degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200,00%
		205102-Fabbricazione di articoli esplosivi	100,00%

IL DIRETTORE
Rag. Giuseppe Battistello


